

Convenzione per collaborazione scientifica

Tra

Il **Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali**, Sapienza Università di Roma (di seguito denominato ISO), con sede e domicilio fiscale in Roma, Circonvallazione Tiburtina n. 4, 00185 Roma, C.F. n. 80209930587, P. IVA 02133771002, rappresentato dal Prof. Franco D'Agostino, nella sua qualità di Direttore, e domiciliato per la carica presso l'ISO

e

il **“Centro di Ricerca Interdisciplinare sull'Economia del Vicino Oriente antico”** (CRIEVOA), dell'Università di Messina, rappresentato dal Prof. Giuseppe Ucciardello, nella sua qualità di Direttore

Premesso che

- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;
- le Parti hanno già collaborato negli ambiti di ricerca collegati alla pubblicazione di materiale epigrafico mesopotamico relativo all'ambito dell'economia e della finanza e all'organizzazione congiunta di workshop e convegni;
- le Parti sono interessate ad intensificare tale reciproca collaborazione scientifica, tanto in ambito filologico-epigrafico che archeologico;
- le attività previste dal presente accordo devono intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali, necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;

Tanto premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 (*Premesse*)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente collaborazione scientifica.

Art. 2 (*Oggetto e Obiettivi*)

2.1 La presente collaborazione avrà ad oggetto le seguenti attività:

- l'organizzazione di workshop, convegni o conferenze, sia nell'ambito dei corsi di laurea che delle scuole di dottorato, relativi allo studio dello sviluppo del settore economico e finanziario delle civiltà antiche del Mediterraneo orientale;
- lo sviluppo di ricerche congiunte sui temi relativi al settore economico e finanziario delle civiltà antiche del Mediterraneo orientale, con riferimento alla filologia, storia ed archeologia, anche con modalità interdisciplinari;
- la divulgazione, anche mediante progetti di Terza Missione, dei risultati della ricerca;

- l'attività di formazione e *training* sui diversi aspetti teorici e strumentali inerenti alle attività oggetto della collaborazione.

Art. 3 (Referenti Scientifici)

Nell'ambito della presente collaborazione scientifica le Parti nominano i seguenti referenti scientifici:

- il Prof. Franco D'Agostino per ISO;
- il Prof. Giuseppe Ucciardello per il CRIEVOA.

Art. 4 (Diritti di proprietà intellettuale)

4.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

4.2 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del *know-how* generato dalle attività in collaborazione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivono oltre la data di scadenza della presente collaborazione.

Art. 5 (Ricerca e Pubblicazione)

5.1 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente accordo non potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione delle Parti.

5.2 L'uso e la diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

Art. 6 (Durata e recesso)

6.1 La validità della presente collaborazione è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine della quale dovrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

Resta inteso che ciascuna parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.

Art. 7 (Oneri)

7.1 Nell'ambito della collaborazione scientifica, per il raggiungimento degli obiettivi comuni dell'accordo non sono previste spese a carico delle Parti. Le Parti si impegnano tuttavia a reperire fondi nazionali ed internazionali, anche in modo congiunto, sui temi di ricerca comuni.

Art. 8 (Garanzie Assicurative)

8.1 Ciascuna parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

8.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Art. 9 (*Sicurezza sul lavoro*)

9.1 Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo di collaborazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato.

Art. 10 (*Comunicazioni*)

10.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- per ISO: francodagostino@uniroma1.it; iso@pec.it
- per il CRIEVOA: gucciardello@unime.it;

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Art. 11 (*Codice Etico*)

11.1 Le Università dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 12 (*Controversie*)

12.1 Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'accordo.

12.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione del progetto sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 13 (*Trattamento dei dati*)

13.1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali all'esecuzione del rapporto instaurato.

13.2 Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 14 (*Registrazione e spese*)

14.1 La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

14.2 L'imposta di bollo è a carico del Dipartimento Istituto Italiano di Studi Orientali.

Art. 15 (*Disposizioni generali e finali*)

15.1 L'accordo viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014.

15.2 La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Le Parti della presente collaborazione scientifica confermano il loro accordo dalle seguenti firme:

Data,

Per il Centro:

Prof. Giuseppe Ucciardello

Direttore del Centro di Ricerca Interdisciplinare
sull'Economia del Vicino Oriente antico (CRIEVOA)
Università di Messina

Per il Dipartimento:

Prof. Franco D'Agostino

Direttore del Dipartimento
Istituto Italiano di Studi Orientali (ISO)
Sapienza – Università di Roma